



CONVENZIONE

RELATIVA ALLA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FORNITURA
DI ALIMENTI FRESCHI SU ORDINAZIONE PRESSO L'ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"EDMONDO DE AMICIS" DI CUNEO
(articolo 193, comma 17 del Codice dei Contratti Pubblici)



Convenzione fra l'Istituto Magistrale Statale "Edmondo De Amicis" di Cuneo e la DITTA _____ per l'affidamento in concessione per 8 anni, mediante Finanza di Progetto, della gestione di DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FORNITURA DI ALIMENTI FRESCHI SU ORDINAZIONE.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2026, il giorno ___ del mese di _____ presso la sede della Provincia di Savona

INNANZI A ME

sono comparsi:

- per una parte l'Istituto Magistrale Statale "Edmondo De Amicis" di Cuneo con sede in CUNEO (CN), Corso Carlo Brunet, 12, Codice Fiscale 80015450044 rappresentato da _____ nato a _____, il giorno _____, domiciliato presso la sede dell'Istituto Magistrale Statale "Edmondo De Amicis" nella qualità di Dirigente "Concedente";
- per l'altra parte la DITTA _____ con sede in _____ a _____ partita iva _____ numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di _____, di seguito per brevità "Concessionario", rappresentata da _____, nato a _____ il giorno _____ e domiciliato presso la sede della Ditta in qualità di titolare e legale rappresentante.

PREMESSO QUANTO SEGUE

- a) a seguito della pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 193, comma 16, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito, per brevità, anche "Codice") dell'Avviso pubblico di invito alla presentazione di proposte di project financing, ai sensi dell'articolo 193, comma 16 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito Codice), per l'affidamento in concessione per 8 anni, mediante Finanza di Progetto, della gestione di DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FORNITURA DI ALIMENTI FRESCHI SU ORDINAZIONE presso l'Istituto Magistrale Statale "Edmondo De Amicis" di Cuneo, in data 4 dicembre 2025 è stata presentata al Concedente una Proposta relativa alla suddetta concessione;
- b) in particolare sono stati presentati alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona i documenti costituenti la suddetta Proposta conformemente alle previsioni di cui al predetto Avviso, come di seguito elencati:

- a. Modulo identificativo di partecipazione;
 - b. Relazione di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
 - c. Bozza di Convenzione,
 - d. Matrice dei rischi;
 - e. Piano Economico Finanziario asseverato;
- c) la suddetta Proposta è stata valutata ai sensi del citato articolo 193, commi 5 e 6 e quindi sottoposta al procedimento di approvazione di cui all'articolo 38 del medesimo Codice da parte del CONSIGLIO D'ISTITUTO dell'Istituto Magistrale Statale "Edmondo De Amicis" di Cuneo e successivamente posta a base di gara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 193, comma 17, D.Lgs. n. 36/2023 mediante pubblicazione di apposito Avviso di Gara;
- d) a seguito della pubblicazione del suddetto Avviso di Gara, la DITTA [REDACTED] con sede in [REDACTED] a [REDACTED] ha presentato al Concedente una Proposta di Project Financing relativa alla suddetta concessione;
- e) in particolare in data [REDACTED] e quindi entro il termine stabilito nel citato Avviso, di Gara la DITTA [REDACTED] ha presentato alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona tutti i documenti costituenti la suddetta Proposta conformemente alle previsioni di cui all'articolo 193, comma 3, 8 e 17 del Codice;
- f) esperita la procedura di gara conformemente a quanto stabilito all'articolo 193, comma 11, del Codice, il Concedente ha provveduto redigere la graduatoria e a nominare l'aggiudicatario della concessione;
- g) la Proposta della DITTA [REDACTED] è stata valutata ai sensi dell'articolo 193, comma 11 del Codice quella economicamente più vantaggiosa.
- h) l'aggiudicazione di cui sopra ha tenuto conto, tra l'altro, dei presupposti e delle condizioni che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, come riportati nel documento "Piano Economico – Finanziario" allegato sub lettera "A" e sinteticamente specificati all'articolo 11 della presente Convenzione;

Tutto quanto premesso convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - DEFINIZIONI.

1.1 Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

- a) Concedente: il soggetto pubblico che affida il Contratto all'Operatore Economico individuato mediante la presente procedura. Nel caso specifico il Concedente è rappresentato dall'Istituto Magistrale Statale "Edmondo De Amicis" di Cuneo;
- b) Concessionario: soggetto giuridico assegnatario della Concessione di cui alla presente Convenzione;
- c) Bando di Gara: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato e pubblicato dal Concedente tramite la Stazione Unica Appaltante del Provincia di Savona con le forme e le modalità previste dalla normativa;
- d) Catalogo dei Prodotti: l'elenco dei Prodotti che il Concessionario metterà in distribuzione nell'ambito dell'esecuzione del Servizio, contenente l'identificazione per tipologia, marca e prezzo. Il Catalogo definitivo dovrà essere prodotto, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, sarà soggetto ad approvazione da parte del Concedente e potrà essere oggetto di modifica su richiesta del Concedente;
- e) Codice: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
- f) Concessione o Servizio: complessivamente intesa la prestazione di DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE CALDE E FORNITURA DI ALIMENTI FRESCI SU ORDINAZIONE presso la sede dell'Istituto Magistrale Statale "Edmondo De Amicis" di Cuneo;
- g) Convenzione o Contratto: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
- h) Data di Attivazione del Servizio: la data indicata dall'Istituzione Scolastica al Concessionario quale momento a partire dal quale lo stesso dovrà dare esecuzione al Servizio, con conseguente inizio della decorrenza del periodo di durata contrattuale;
- i) Direttore dell'Esecuzione: l'esponente del Concedente del quale il responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Amministrazione Concedente, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte del Concessionario, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al responsabile unico del procedimento;
- j) Piano Economico Finanziario (PEF): il documento che indica i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione e che contiene indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere;

- k) Posta Elettronica Certificata (PEC): il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, al d.P.R. n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- l) Responsabile del Progetto o R.U.P.: l'esponente dell'Istituzione Scolastica cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- m) Servizi accessori: i servizi connessi e strumentali all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso, di seguito dettagliatamente individuati. L'esecuzione di tali servizi è a carico del Concessionario.

ARTICOLO 2 - Premesse ed allegati.

2.1 Le suesposte premesse e gli elaborati grafici e discorsivi che, previa la loro sottoscrizione, vengono qui allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, hanno indotto le Parti contraenti a manifestare il loro consenso e rappresentano, dunque, utile elemento per interpretare la volontà manifestata.

2.2 Tra gli allegati alla presente Convenzione è inclusa la matrice dei rischi che ne costituisce parte integrante e che rappresenta la ripartizione dei rischi tra Concedente e Concessionario, conformemente a quanto previsto nella medesima Convenzione e alle disposizioni di Legge in materia. In particolare, la matrice dei rischi allegata evidenzia l'allocazione a carico del Concessionario del rischio di domanda e del rischio di disponibilità, in ragione di quanto di seguito stabilito.

2.3 Le previsioni contenute nella presente Convenzione prevalgono su quelle, eventualmente in contrasto, stabilite dagli allegati alla Convenzione stessa.

ARTICOLO 3 – Oggetto e valore della concessione

3.1 La presente concessione ha per oggetto e disciplina l'affidamento in concessione del servizio di DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE CALDE E LA FORNITURA DI ALIMENTI FRESCHI SU ORDINAZIONE presso l'Istituto Magistrale Statale "Edmondo De Amicis" di Cuneo (CN).

3.2 La Concessione è regolamentata sul presupposto del trasferimento in capo Concessionario del rischio operativo come previsto all'articolo 177, commi 1 e 2, del Codice atteso che, in condizioni operative normali, non gli è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori e/o dei servizi oggetto della Concessione stessa.

3.3 Il valore della Concessione, calcolato ai meri fini di cui all'articolo 14 del Codice, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 179 del Codice e delle risultanze di cui al "Piano Economico Finanziario" allegato sub lettera "A", è pari a **€. 000.000,00.**

Articolo 4 – Canone concessorio e durata della Concessione.

4.1 Il Concessionario si impegna a versare annualmente un canone di concessione pari a € **00.000,00** a decorrere dalla data di avvio del servizio.

4.2 Il canone dovrà essere versato ogni anno anticipatamente in un'unica soluzione. La prima scadenza è fissata entro 15 giorni dall'avvio del servizio in concessione. La data del primo pagamento diverrà automaticamente la scadenza annuale a decorrere dalla quale, in caso di mancato pagamento, saranno calcolate le penali di cui all'articolo 19 e decorreranno i termini per la revoca della concessione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera (o).

4.3 La durata della Concessione è fissata in 8 (otto) anni decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio.

4.4 Alla scadenza della Concessione, il Concessionario riconsegnerà al Concedente gli spazi avuti in concessione secondo le prescrizioni di cui al successivo articolo 24.

ARTICOLO 5 – Distribuzione automatica di bevande calde.

5.1 La distribuzione automatica di bevande calde secondo quanto riportato nella RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E LA GESTIONE e le prescrizioni della presente Convenzione si espleta mediante distributori automatici:

- destinati esclusivamente alla vendita delle bevande calde indicate nell'allegato A) all'Avviso pubblico denominato DESCRIZIONE DELLE ESIGENZE PUBBLICHE CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FORNITURA DI ALIMENTI FRESCHI SU ORDINAZIONE;
- compatibili con le disponibilità impiantistiche delle Amministrazioni concedenti;
- di proprietà o nella disponibilità del concessionario;
- conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle vigenti normative in materia di sicurezza e di igiene sanitaria;
- garanti e protetti, relativamente alla sicurezza elettrica, contro i contatti diretti e indiretti;
- rispettosi dei parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla vigente normativa.

5.2 Qualora la normativa che disciplina il servizio oggetto di concessione venga modificata nel corso di validità del contratto, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese e senza rivalsa sul canone di concessione e sui prezzi di vendita, ad adeguare i distributori nei tempi assegnati dalla legge.

5.3 I distributori automatici da installare dovranno essere in perfette condizioni in modo tale da garantirne l'ordinaria piena funzionalità ed efficienza continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione.

5.4 I distributori automatici dovranno in particolare:

- a. essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e sul relativo prezzo;

- b. essere conformi ai criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P – Regolamento (CE) n.852/2004, D.lgs. 6 novembre 2007, n.193 e Regolamento (CE) n.178/2002;
- c. rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 (“Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita”), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
- d. essere dotati di dispositivo elettronico in grado di memorizzare, distintamente per ciascun apparecchio, il numero e tipologia di erogazioni effettuate;
- e. essere predisposti per l'accettazione di moneta di tutti i tagli a partire da €. 0,05
- f. essere dotati di dispositivo per il resto;
- g. essere dotati di display che visualizzi la somma introdotta con monete;
- h. segnalare chiaramente sul display l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale avaria o malfunzionamento rilevato;
- i. essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- j. avere le superfici di materiale idoneo al contatto con sostanze alimentari ai sensi della normativa vigente e resistenti alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- k. avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
- l. essere predisposti per utilizzare, ove disponibile, l'acqua potabile di rete;
- m. consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde (da zero a un livello massimo);
- n. avere un'autonomia di bicchierini e palette biocompostabili

5.5 I distributori automatici dovranno essere “censiti” online presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall'ARTICOLO 2 del D.Lgs. 127/2015 e dal provvedimento della stessa Agenzia del 30.06.2016.

5.6 Il concessionario si impegna ad apporre, prima dell'avvio del servizio, ad ogni singola presa elettrica e tubo di alimentazione dell'acqua, collegato ai distributori automatici di bevande calde, misuratori di consumi elettrici e idrici che tengano conto dei consumi da rimborsare al concedente.

5.7 I rilevatori di consumi di cui al comma precedente devono essere:

- di facile e immediata lettura anche al personale non dotato di competenze in materia elettrica e idraulica;
- posizionati in modo da essere visibili e leggibili con facilità in qualsiasi momento da parte del Direttore dell'Esecuzione o da personale dallo stesso delegato;

5.8 Il Direttore dell'Esecuzione il personale dallo stesso delegato possono procedere alla lettura e alla registrazione dei consumi idrici e elettrici in qualsiasi momento senza necessità di preavviso al Concessionario.

ARTICOLO 6 – Collocazione dei distributori automatici

6.1 I distributori automatici di bevande calde dovranno essere installati nei seguenti punti:

- Distributore bevande calde n° 1 – Sede centrale Cuneo piano ammezzato – lato sala insegnanti
- Distributore bevande calde n° 2 – Sede centrale Cuneo piano ammezzato – lato ingresso
- Distributore bevande calde n° 3 – Sede centrale Cuneo piano secondo
- Distributore bevande calde n° 4 – Sede centrale Cuneo piano secondo
- Distributore bevande calde n° 5 – Sede succursale “Bonelli” Cuneo piano primo
- Distributore bevande calde n° 6 – Sede succursale Limone Piemonte piano primo

6.2 Il Concessionario si impegna ad installare, nei luoghi indicati, i distributori automatici a regola d'arte in perfetto stato di funzionamento, entro la data indicata con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

6.3 Il Concessionario deve effettuare la consegna dei distributori e dei prodotti a proprio rischio e con spese a proprio carico di qualsiasi natura presso i luoghi di installazione indicati nella presente Convenzione e/o comunicati dal Concedente.

6.4 Durante la concessione del servizio è prevista la facoltà, qualora ne fosse ravvisata la necessità, di richiedere lo spostamento dei distributori in sedi diverse da quelle indicate nei documenti di gara senza alcun onere a carico del Concedente.

6.5 Nel corso dell'affidamento il Concessionario, allo scopo di migliorare il servizio, può proporre la sostituzione di distributori, con comunicazione scritta al Concedente. La sostituzione può avvenire solo a seguito di formale accettazione da parte del Concedente.

6.6 Al termine del contratto, il Concessionario deve rimuovere, a proprie spese e senza onere alcuno per il Concedente, le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini nei termini stabiliti al successivo articolo 24.

ARTICOLO 7 –Fornitura di panini freschi, focacce, pizzette, ecc.

7.1 Il servizio di fornitura di panini freschi, focacce, pizzette, ecc., è realizzato mediante:

- un meccanismo di prenotazione via Whatsapp utilizzabile entro le 8 del mattino attivo sulla SEDE CENTRALE di Cuneo, sulla SUCCURSALE “Bonelli” e sulla SUCCURSALE “Barbaroux”.
- un distributore di questi prodotti, aggiuntivo (in quantità limitata) per coloro che non hanno potuto prenotare per tempo da installare nella SEDE CENTRALE di Cuneo.

7.2 Il servizio di cui al punto precedente è garantito anche con alternative dedicate ai celiaci, ai vegani, ai vegetariani, agli intolleranti al lattosio e a coloro che rispettano la dieta musulmana.

7.3 L'addetto verrà direttamente presso le sedi da cui proviene ciascun ordine in orario concordato con l'istituto per la consegna dei prodotti e per il rifornimento del distributore automatico dedicato ai prodotti freschi.

7.4 Le prescrizioni di cui all'articolo 5 e quelle di cui ai punti da 6.2 a 6.6 dell'articolo 6 si intendono integralmente applicabili al distributore automatico di prodotti di cui al presente articolo.

7.5 Il Concessionario si impegna ad avviare il servizio di distribuzione dei prodotti freschi, nei luoghi indicati, entro la data indicata con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

ARTICOLO 8 – Obblighi del Concessionario e modalità di esecuzione del servizio

8.1 Il Concessionario è tenuto a svolgere il servizio nel rispetto di quanto indicato nella presente Convenzione ed è tenuto a garantirne l'esecuzione alle condizioni migliorative offerte in sede di gara, come dichiarato nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica.

8.2 Il personale del Concessionario accederà alle strutture del Concedente nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura della Amministrazione Concedente stessa. Sarà onere del Concessionario rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.

8.3 Il Concessionario è tenuto ad indicare e comunicare al Concedente al momento di stipula della presente Convenzione il nominativo di uno o più Referenti (titolare e sostituti), del servizio di erogazione di bevande calde e il nominativo di uno o più Referenti (titolare e sostituti), del servizio di fornitura dei prodotti freschi su ordinazione, incaricati di dirigere, coordinare e controllare tutte le attività connesse al servizio e ai quali il Concedente potrà far riferimento, direttamente, per dirimere questioni di carattere generale.

8.4 I Referenti del Concessionario devono essere reperibili nei normali orari di lavoro, fornendo un numero di telefono fisso e cellulare e dovranno regolarmente aggiornare il Direttore dell'esecuzione sullo svolgimento del servizio. Nei periodi di assenza dei referenti, il Concessionario deve provvedere alla loro sostituzione comunicando nominativo e riferimenti al Direttore dell'esecuzione.

8.5 Tutte le comunicazioni formali effettuate nei confronti del Referente del Concessionario e s'intenderanno come validamente rivolte ed eseguite, ai sensi e per gli effetti di legge, direttamente al Concessionario stesso.

8.6 Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione del Servizio, da svolgersi presso la sede del Concedente, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nella presente Convenzione, dovranno comunque essere concordati con il Concedente.

8.7 Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D. Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e adottare un piano di autocontrollo in ottemperanza al Reg. CE 852/2004.

8.8 Il Concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e sarà tenuto a prendere visione della relativa documentazione fornita dai produttori.

8.9 Il Concessionario si impegna a:

- garantire l'erogazione dei prodotti minimi indicati nella presente Convezione e/o offerti in sede di gara;
- eseguire giornalmente interventi di ricarica/rifornimento del distributore automatico di panini freschi;
- eseguire giornalmente interventi di ricarica/rifornimento dei distributori delle bevande calde;
- rifornire le materie prime e i prodotti mancanti o carenti a seguito di segnalazione da parte del Concedente o degli utenti entro 2 (due) ore dall'avvenuta segnalazione;
- sostituire i prodotti scaduti e difettosi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 1 giorno lavorativo dall'eventuale segnalazione;
- provvedere all'immediato e integrale rimborso degli utenti nel caso in cui i distributori automatici erogino prodotti difettosi o scaduti e gli stessi vengano riconsegnati (direttamente o indirettamente) dall'utente all'addetto al rifornimento;
- rispettare i listini prezzi definiti in sede di offerta per la distribuzione automatica delle bevande e per la fornitura di prodotti freschi su ordinazione;
- concordare eventuali modifiche al listino prezzi con il concedente;
- verificare giornalmente la corretta funzionalità delle macchine;
- verificare giornalmente la disponibilità e la corretta distribuzione dei materiali accessori monouso (quali bicchieri, palette per caffè e bevande calde, etc.);
- verificare giornalmente la disponibilità di monete per il resto ed eventuale riempimento dei relativi contenitori;
- verificare giornalmente l'igiene delle macchine, sia interna che esterna, tale da garantire la massima pulizia ed il decoro delle stesse;
- indicare, per ciascun distributore automatico, il/i referente/i (nominativo e numero telefonico) mediante apposizione di avviso o adesivo;
- eseguire almeno 1 (uno) intervento annuale di risanamento ambientale, pulizia e igienizzazione straordinari del distributore (interno e gruppo frigo);
- eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria, il controllo e il ripristino della funzionalità dei distributori automatici;
- garantire la riparazione dei guasti e/o malfunzionamenti dei distributori automatici al massimo entro e non oltre 1(uno) giorni lavorativi dalla segnalazione: in tali fattispecie sono da ricomprendere tutti i casi nei quali i distributori non siano pienamente funzionanti come a titolo esemplificativo, la mancata erogazione del resto per esaurimento del contante o l'impossibilità di utilizzo del dispositivo ricaricabile per

problemi tecnici del distributore automatico; qualora le riparazioni non possano essere eseguite in loco o entro il termine massimo di due giorni lavorativi dalla segnalazione, il concessionario dovrà provvedere, al massimo entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione, alla sostituzione del distributore con un altro di analoghe caratteristiche o superiori.

8.10 Il Concedente si riserva in ogni momento di richiedere un elenco degli interventi tecnici eseguiti nell'arco di un determinato periodo dal quale dovranno risultare data, ora e motivazione della chiamata, data, ora e tipo di intervento eseguito con riferimento al distributore e alla sua ubicazione.

8.11 Il Concedente valuterà, di concerto con il Concessionario, la necessità di eventuali sostituzioni dei distributori in ragione della vetustà, del mal funzionamento o dei bassi consumi rilevati.

ARTICOLO 9 – Specifiche dei prodotti destinati alla distribuzione automatica di bevande calde

9.1 Tutti i prodotti dovranno essere di prima qualità/scelta distribuiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

9.2 Il Concedente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritengano opportuna l'erogazione.

9.3 Il Concessionario dovrà produrre, prima dell'inizio dell'esecuzione, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della marca e delle relative schede tecniche, sempre nel rispetto di quanto offerto in sede di gara.

9.4 Il Concedente potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi, senza che il Concessionario possa esimersi dal consentire il controllo stesso dei prodotti.

9.5 Le bevande calde erogate dai distributori automatici dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere di alta qualità, di odore e sapore gradevoli;
- essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del produttore, riportare l'indicazione della data di scadenza.

9.6 La vendita di prodotti oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità, potrà determinare la risoluzione immediata del rispettivo contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

9.7 Il Concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste le bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza quali a titolo di mero esempio:

- cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro;
- crostacei e prodotti a base di crostacei;

- uova e prodotti a base di uova;
- pesce e prodotti a base di pesce;
- arachidi e prodotti a base di arachidi;
- soia e prodotti a base di soia;
- latte e prodotti a base di latte;
- frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro prodotti;
- sedano e prodotti a base di sedano;
- senape e prodotti a base di senape;
- sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
- anidride solforosa e solfiti;
- lupini e prodotti a base di lupini;
- molluschi e prodotti a base di molluschi;

9.8 I prodotti da fornire nei distributori automatici di bevande calde presentano un assortimento di base così composto:

- caffè espresso
- caffè decaffeinato
- caffè lungo
- orzo
- caffè macchiato
- caffè decaffeinato macchiato
- orzo macchiato
- cappuccino
- cappuccino decaffeinato
- cappuccino d'orzo
- latte
- latte macchiato
- latte macchiato decaffeinato
- ginseng
- ginseng macchiato
- tè
- cioccolato
- bevande calde in genere;

con le seguenti caratteristiche minime per ogni erogazione:

- caffè: almeno di "prima miscela", macinato all'istante e con grammatura minima di 7 g di caffè;
- latte: grammatura minima di 8 g di latte in polvere;
- cappuccino: grammatura minima di 5,5 g di latte in polvere;

- tè/ginseng: grammatura minima di 12 g di the/ginseng in polvere;
- cioccolato: grammatura minima di 21 g di miscela di cioccolato in polvere;
- caffè decaffeinato: grammatura minima di 1,5 g di caffè;
- cappuccino decaffeinato: grammatura minima di 1,5 g di caffè e 9 g di latte;

9.9 Eventuali variazioni delle linee di prodotti, delle grammature/misure, delle modalità di confezionamento devono essere preventivamente concordate tra le parti, anche al fine di eliminare quei prodotti che non dimostrano un gradimento da parte dei consumatori, evitando sprechi. Parimenti la somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o con caratteristiche inferiori rispetto a quelle minime previste dalla presente Convenzione comporterà l'applicazione delle relative penali. Il Concessionario dovrà fornire prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.) conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di contatto con gli alimenti, nella misura idonea all'erogazione dei prodotti.

ARTICOLO 10 – Specifiche dei prodotti freschi da somministrare su ordinazione

10.1 Tutti i prodotti dovranno essere di prima qualità/scelta, confezionati e distribuiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. Sulla confezione che contiene il prodotto dovrà essere indicata (l'eventuale) marca, la composizione, la data di scadenza ed ogni altra prescrizione di legge.

10.2 Il Concedente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritengano opportuna la somministrazione.

10.3 Il Concessionario dovrà produrre, prima dell'inizio dell'esecuzione, una lista dei prodotti che intende fornire con indicazione della marca (se presente) e delle relative schede tecniche, sempre nel rispetto di quanto offerto in sede di gara.

10.4 Il Concedente potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi, senza che il Concessionario possa esimersi dal consentire il controllo stesso dei prodotti.

10.5 I prodotti freschi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere di alta qualità, di odore e sapore gradevoli;
- essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del produttore, essere confezionati singolarmente e riportare l'indicazione della data di scadenza.

10.6 al fine di impedire inutili sprechi il Concessionario garantisce il monitoraggio periodico dei consumi e delle confezioni.

10.7 Il Concedente dovrà essere messo in grado di controllare i prodotti freschi presenti nel distributore automatico al fine di verificare la scadenza. Qualora siano riscontrate difformità, ne sarà data immediata notizia, a mezzo *pec*, al Concessionario medesimo e al Direttore dell'esecuzione. Il Concessionario sarà obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto.

10.8 La vendita di prodotti oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità, potrà determinare la risoluzione immediata del rispettivo contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

10.9 Il Concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli i prodotti distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza quali a titolo di mero esempio:

- Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro;
- Crostacei e prodotti a base di crostacei;
- Uova e prodotti a base di uova;
- Pesce e prodotti a base di pesce;
- Arachidi e prodotti a base di arachidi;
- Soia e prodotti a base di soia;
- Latte e prodotti a base di latte;
- Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro prodotti;
- Sedano e prodotti a base di sedano;
- Senape e prodotti a base di senape;
- Sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
- Anidride solforosa e solfiti;
- Lupini e prodotti a base di lupini;
- Molluschi e prodotti a base di molluschi;

10.10 I prodotti destinati alla fornitura di alimenti freschi su ordinazione presentano un assortimento di base così composto:

- panino prosciutto;
- panino salame;
- panino mortadella;
- panino pancetta;
- focaccia prosciutto;
- focaccia salame;
- toast pane fresco, prosciutto, doppio formaggio e origano;
- pizza;
- croissant marmellata;
- croissant cioccolato;
- crudo, formaggio, maionese e rucola (*Speedy*)
- arrosto maiale e maionese (*Porchetta*)
- arrosto tacchino e salsa tonnata (*Tacchino*)
- mousse tonno, formaggio spalmabile, pomodoro e insalata (*Tonno-Phila*)

- pomodoro, mozzarella, maionese, insalata e origano (*Vegetariano*)

10.11 Con riferimento all'assortimento di cui al punto precedente sono previste, ove compatibili con le specifiche prescrizioni alimentari, alternative dedicate ai celiaci, ai vegani, ai vegetariani, agli intolleranti al lattosio e a coloro che rispettano la dieta musulmana. È facoltà del Concessionario proporre ulteriori e differenti alternative connesse a specifici regimi alimentari.

10.12 Eventuali variazioni delle linee di prodotti, delle grammature/misure, delle modalità di confezionamento devono essere preventivamente concordate tra le parti, anche al fine di eliminare quei prodotti che non dimostrano un gradimento da parte dei consumatori, evitando sprechi. Parimenti la somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o con caratteristiche inferiori rispetto a quelle minime previste dalla presente Convenzione comporterà l'applicazione delle relative penali. Il Concessionario dovrà fornire prodotti non alimentari di confezionamento conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di contatto con gli alimenti.

ARTICOLO 11 – Controlli

11.1 Il Concedente ha facoltà di fare effettuare alle autorità sanitarie competenti controlli qualitativi e quantitativi dei generi alimentari forniti dal Concessionario nell'ambito della Concessione al fine di verificare la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche previste dalla presente Convenzione o dalle norme in materia.

11.2 I generi alimentari eventualmente non idonei dovranno essere immediatamente sostituiti, con spese a carico del concessionario. In ogni caso il Concessionario sarà responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti, anche se questi ultimi preventivamente autorizzati dal rispettivo Concedente.

11.3 Al fine di constatare le condizioni igienico-sanitarie e lo stato di manutenzione e funzionamento dei distributori automatici, il Direttore dell'esecuzione potrà effettuare, senza preavviso e alla presenza del personale incaricato dal concessionario, una verifica dell'interno dei distributori automatici o sui prodotti freschi consegnati o da consegnare.

11.4 I controlli da parte del Direttore di esecuzione potranno estendersi a:

- verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti;
- modalità di svolgimento del servizio, compreso il rifornimento dei distributori;
- sicurezza dei dipendenti del Concessionario in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro;
- rispetto di tutte le norme previste dalla presente Convenzione.

11.5 Qualora a seguito delle suddette verifiche dovessero emergere irregolarità, queste ultime verranno considerate quali inadempienze alle condizioni contrattuali con eventuale applicazione di quanto stabilito ai successivi articoli 19 e 20.

ARTICOLO 12 – Personale

12.1 Il personale addetto all'esecuzione del servizio, adeguatamente formato ed aggiornato, dovrà:

- indossare idonee divise igienicamente e visivamente sempre in condizioni consone al servizio da svolgere, con il logo/marchio del concessionario;
- osservare scrupolosamente tutte le procedure igieniche previste dalla normativa vigente al fine di evitare rischi alimentari e contaminazioni;
- comunicare immediatamente al referente del Concedente qualunque evento accidentale (ad esempio danni non intenzionali) che dovesse interessare il patrimonio dell'amministrazione nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- tenere un comportamento professionalmente adeguato e qualificato e improntato, in ogni occasione, alla massima educazione e correttezza.

12.2 Il Concedente potrà segnalare al Concessionario l'inidoneità all'esecuzione del servizio da parte del personale addetto o l'eventuale comportamento di grave negligenza o indecoroso o oltraggioso dello stesso nei confronti dell'utenza, chiedendone l'immediata sostituzione, senza che ciò possa costituire motivo di variazione delle condizioni contrattuali e/o ulteriori oneri o risarcimenti di sorta, rispetto a quelli pattuiti in sede di aggiudicazione.

12.3 Il Concessionario sarà responsabile della scelta, della distribuzione dei compiti e dell'organizzazione del proprio personale.

ARTICOLO 13 – Obblighi nei confronti del personale dipendente

13.1 Il Concessionario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi nel luogo in cui il servizio stesso si svolge.

13.2 Il Concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica dei dipendenti.

ARTICOLO 14 – Responsabilità del Concessionario.

14.1 Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

14.2 Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti e agli alunni dell'Istituto Magistrale Statale "Edmondo De Amicis" a diretta conseguenza delle attività del Concessionario stesso, anche

per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione durante la gestione o nelle fasi precedenti di installazione delle macchine o delle attrezzature strumentali all'esecuzione della stessa.

ARTICOLO 15 – Obbligazioni del Concedente.

15.1 Il Concedente si impegna a:

- a) nominare il Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 del Codice che, ai sensi dell'articolo 175, comma 5, dello stesso Codice, coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni, nonché nominare il direttore dell'esecuzione ex articolo 114 del Codice, con l'incarico di monitorare la corretta esecuzione della presente Convenzione;
- b) consegnare al Concessionario gli spazi destinati all'esecuzione del servizio in concessione, libero da persone e cose nonché dotato delle necessarie autorizzazioni – incluse certificazioni, pareri e quant'altro necessario affinché i medesimi spazi siano agibili secondo quanto previsto dalla normativa vigente - perché sia consentito l'avvio immediato della relativa gestione, per quanto non interessato da eventuali lavori da realizzare da parte del Concessionario stesso;
- c) consentire al titolare e ai propri collaboratori (preventivamente individuali e comunicati al Concedente) libero accesso ai locali destinati all'espletamento del servizio, salvo eventuali limitazioni di cui al precedente punto **8.2** per ragioni organizzative e di sicurezza complessiva dell'Istituto.

ARTICOLO 16 – Responsabilità del Concedente.

16.1 Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.

ARTICOLO 17 – Equilibrio Economico - Finanziario e Riequilibrio.

17.1 Il Concessionario riconosce di aver sviluppato il Piano Economico- Finanziario presentato in sede di gara (allegato sotto la lettera "A") sul presupposto che l'alea degli investimenti resta a proprio carico. Il Concessionario dichiara che, nello sviluppo del Piano Economico-Finanziario allegato, sono stati autonomamente considerati i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario, tra i quali:

- a) i tempi previsti per l'installazione dei macchinari e attrezzature dedotti nella presente Convenzione;
- b) i costi di investimento come previsti nel Piano Economico-Finanziario sopra citato;
- c) l'importo dei ricavi derivanti dall'erogazione dei servizi prestati nell'ambito della Concessione;
- d) i costi di gestione, avuto principale (ma non esclusivo) riguardo alle utenze, ai costi delle materie prime, ai costi del personale e al canone concessorio a favore del Concedente;
- e) le imposte e le tasse dovute dal Concessionario e, in ogni caso, il regime fiscale ad esso applicabile in relazione alle attività dedotte nella presente Convenzione;
- f) la durata della concessione come prevista all'articolo 4 che precede;
- g) il bacino d'utenza;

17.2 Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica (la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito).

17.3 Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base degli indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario allegato e precisamente:

- a) **Tasso Interno di Rendimento (TIR) del progetto pari a 00,00%;**
- b) **Valore Attuale Netto (VAN) del progetto pari a €. 00.000,00;**

17.4 Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'articolo 192 del Codice, qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio come di seguito definiti, non riconducibili al Concessionario e che diano luogo alla variazione degli indicatori di equilibrio economico finanziario come di seguito previsto, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio.

17.5 Si considerano Eventi di Disequilibrio i seguenti:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di gestione dei servizi affidati in concessione;
- b) i casi di sospensione totale o parziale dei servizi dedotti nella presente Convenzione, qualora il periodo di sospensione ecceda i 5 (cinque) giorni, quando tale sospensione sia dovuta a:
 - indisponibilità/difficile reperibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi dedotti nella presente Convenzione;
 - impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi dedotti nella presente Convenzione;

- comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi dedotti nella presente Convenzione;
- ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
- cause di Forza Maggiore come di seguito definite;

17.6 Ai fini della presente Convenzione, si considerano cause di Forza Maggiore:

- a) scioperi o agitazioni sindacali, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti delle Parti;
- b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, tumulti ed occupazioni dei locali destinati all'espletamento del servizio oggetto della Concessione o altri atti violenti di terzi non imputabili al Concessionario o alla sua organizzazione aziendale, tali da impedire le normali attività realizzative e gestionali, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- e) epidemie e contagi;
- f) indisponibilità/difficile reperibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto di affidamento;
- g) impossibilità o notevole difficoltà, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione delle attività ricomprese nell'ambito della concessione;
- h) gravi incidenti a mezzi e vie di trasporto;
- i) incrementi del costo dell'energia elettrica e/o del gas rilevati da fonti ufficiali (PUN e PSV) superiori al 10% (dieci per cento) del medesimo costo corrente alla data di presentazione della Proposta, restando inteso che incrementi del costo dell'energia elettrica e/o del gas contenuti entro la suddetta percentuale non saranno considerati eventi di Forza Maggiore, rientrando nel Rischio Operativo allocato sul Concessionario;

17.7 Nel caso in cui l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di seguito prevista.

17.8 Rimane inteso che la verifica delle circostanze che integrano un Evento di Disequilibrio come sopra indicato sarà effettuata in contraddittorio tra le Parti e che si procederà al Riequilibrio nel caso in cui il T.I.R. di progetto, per effetto di un tale Evento, subisca una variazione superiore al **10 % (dieci per cento)** del relativo valore indicato nel piano

economico-finanziario di base, vale a dire il piano economico-finanziario allegato all'istanza di partecipazione ovvero del piano economico-finanziario revisionato, ove sia già intervenuta in precedenza una revisione del piano economico-finanziario.

17.9 Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) Relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

17.10 La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario (avendosi riguardo principalmente al T.I.R.) con la neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario, così come rappresentato nella matrice dei rischi allegata.

17.11 Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico-Finanziario con relativo ricalcolo da definire di comune accordo entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'istanza formulata dalla Parte interessata, salva proroga di tale termine concordata tra le Parti stesse.

17.12 In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione trasmessa dal Concessionario o dal Concedente come sopra pattuito al fine di avviare la procedura di revisione, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 (dieci) giorni.

17.13 Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al 50 % (cinquanta per cento) i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 (sessanta) giorni dalla convocazione del tavolo stesso, salva la proroga del termine concordata, le Parti possono recedere dalla Convenzione ai sensi dell'art. 192, comma 4, del Codice.

17.14 In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di seguito indicati:

- a) il valore delle opere realizzate conformemente alla documentazione progettuale approvata, come risultante dal certificato di collaudo (o dal certificato di regolare esecuzione) con esito positivo, più gli oneri accessori (oneri per forniture, oneri per spese tecniche, costi di consulenza ecc.), al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui le opere non abbiamo ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario direttamente e indirettamente per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla documentazione progettuale approvata (essendo sempre inclusi oneri per forniture, oneri per spese tecniche, costi di consulenza ecc.);
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

17.15 In caso di ingiustificato rifiuto o inerzia di alcuna delle Parti rispetto all'avvio o alla prosecuzione della procedura finalizzata al riequilibrio del Piano Economico-Finanziario in conformità al presente articolo, tale condotta sarà considerata grave inadempimento e darà diritto all'altra Parte di determinare la risoluzione della Convenzione, con ogni conseguenza di legge.

17.16 La revisione del Piano Economico-Finanziario dovrà essere finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione stessa.

17.17 Conseguentemente, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie della Concessione e all'esame delle disposizioni della presente Convenzione e ne concorderanno la revisione che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:

- a) il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
- b) l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione;
- c) la rideterminazione delle opere e/o dei servizi da realizzare in forza della presente Convenzione;
- d) la variazione delle tariffe inerenti i servizi affidati in concessione sino a ripristinare l'equilibrio economico finanziario a livelli rilevati alla data antecedente il verificarsi della lesione dell'equilibrio.

17.18 La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

ARTICOLO 18 – Remunerazione del servizio.

18.1 La Concessione si remunera mediante i ricavi di gestione del Concessionario provenienti dalla vendita dei prodotti offerti nell'ambito del SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA e DEL

SERVIZIO DI FORNITURA DI PRODOTTI FRESCHI SU ORDINAZIONE, secondo i prezzi indicati dal Concessionario nella propria Offerta Economica, in un apposito listino contenente i prezzi per ciascun prodotto.

18.2 Il Concessionario sarà tenuto ad esporre al pubblico:

- con riferimento al SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE CALDE in ogni distributore automatico, in corrispondenza di ciascun prodotto, il prezzo della bevanda offerta in vendita;
- con riferimento al SERVIZIO DI FORNITURA DI PRODOTTI FRESCHI SU ORDINAZIONE il listino prezzi di tutti i prodotti offerti in vendita, negli appositi spazi indicati dal concedente.

18.3 I prezzi proposti in sede di offerta economica possono essere oggetto di revisione ai sensi dell'articolo 60 del Codice a partire dal secondo anno dalla data di attivazione del servizio.

18.4 I prezzi indicati nei listini prezzi saranno oggetto di revisione conformemente a quanto previsto dall'articolo 60 del Codice, su richiesta del Concessionario, in base all'indice dei prezzi al consumo NIC (Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività). In particolare, si considererà l'aumento percentuale tra l'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del Contratto e quello disponibile a seguito dell'istanza del Concessionario. Qualora l'aumento percentuale dell'Indice di Riferimento sia superiore al 5% (cinque per cento) («Soglia di Riferimento»), i prezzi indicati nei listini prezzi di cui al punto 18.2 saranno aggiornati per le prestazioni ancora da eseguire.

18.5 Per applicare le revisioni il Concessionario dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione, accompagnata da documenti probatori volti a comprovare l'effettivo maggior costo derivante dalla gestione del Servizio nel periodo di riferimento imputabile all'aumento dei prezzi dei beni necessari per l'erogazione delle prestazioni incluse nella presente Concessione. L'aumento potrà essere applicato a seguito dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente.

18.6 La revisione dei prezzi può essere adottata una sola volta per ciascuna annualità. In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni eseguite prima della richiesta di rivalutazione.

ARTICOLO 19 – Inadempienze che comportano l'applicazione di penali.

19.1 Salvo quanto previsto al successivo articolo 20 con riferimento alle cause di risoluzione del contratto, in caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali o il compimento da parte del Concessionario di azioni e/o atti che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il Servizio o nuocere alla convenienza del luogo, il Concedente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione.

19.2 In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali:

INADEMPIENZA		IMPORTO PENALE (espresso in euro)
A	In caso di ritardo nell'effettiva attivazione del Servizio rispetto al termine di 15 giorni dal termine indicato con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione, derivante da fatto imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario. Articoli 6.2 e 7.5	100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
B	Mancata corresponsione del Canone Concessorio. Articolo 4.	100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
C	Somministrazione di prodotti in violazione delle norme a tutela delle intolleranze, allergie e specifiche esigenze alimentari. Articoli 7, 9 e 10.	500,00 per ogni violazione rilevata.
D	Mancata conservazione degli alimenti nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, osservando il divieto assoluto di riutilizzo delle eventuali eccedenze alimentari di prodotti freschi, già poste in vendita il giorno precedente. Articoli 7 e 10.	1.000,00 per ogni violazione rilevata.
E	Somministrazione di prodotti alimentari non presenti negli elenchi, cataloghi e listini concordati con il Concedente. Articolo 9.9 e 10.12	500,00 per ogni violazione rilevata.
F	Presenza di prodotti scaduti. Articolo 9 e 10.	1.000,00 per ogni violazione rilevata.
G	Utilizzo di personale segnalato come inidoneo all'esecuzione del servizio. Articolo 12.	500,00 per ogni violazione rilevata.
H	Mancato rispetto delle tempistiche per lo svolgimento degli interventi di pulizia, sanificazione e disinfezione. Articolo 8.	500,00 per ogni violazione rilevata.

INADEMPIENZA		IMPORTO PENALE (espresso in euro)
I	Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene e sicurezza degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio. Articoli 8, 9 E 10.	500,00 per ogni violazione rilevata.
L	Omissione per gli interventi di manutenzione ordinaria dei macchinari e attrezzature utilizzate per l'esecuzione del servizio. Articolo 8.	500,00 per ogni violazione rilevata.

ARTICOLO 20 - Revoca della Concessione e risoluzione del contratto.

20.1 Il Concedente, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa comunicazione da farsi al Concessionario via PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (articoli 94 e ss. e 100 del Codice), come dichiarati nel Documento di Gara unico europeo (DGUE) di cui all'Allegato n. 3 del Disciplinare di Gara;
- b) qualora il Concessionario non comunichi immediatamente all'Amministrazione ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto;
- c) sospensione del Servizio, da parte delle autorità competenti, in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- d) manifesta incapacità nell'esecuzione del Servizio, a totale incondizionato giudizio del Concessionario;
- e) somministrazione di qualunque tipo di bevanda alcolica o superalcolica e la vendita di tabacchi o prodotti contenenti tabacco;
- f) ritardo nell'avvio del SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA superiore a 15 giorni rispetto al termine convenuto ai sensi dell'articolo 6.2;
- g) ritardo nell'avvio del SERVIZIO DI FORNITURA DI PRODOTTI FRESCHI SU ORDINAZIONE superiore a 15 giorni rispetto al termine convenuto ai sensi dell'articolo 7.5;
- h) grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

- i) violazione delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1 bis della L. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;
- j) esecuzione del Servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- k) interruzione parziale o totale del Servizio senza giustificato motivo;
- l) cessione, anche parziale, del Contratto;
- m) apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario;
- n) inadempimento al saldo di qualsiasi posizione debitoria contratta dal Concessionario per l'esercizio dell'attività;
- o) ritardo nella corresponsione di una rata del canone concessorio oltre 30 giorni dalla scadenza, restando impregiudicata l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 18, comma 2, lettera B;
- p) inosservanza degli obblighi dettati dalla L. n. 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- q) qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo dell'importo del Contratto;
- r) qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
- s) mancato rispetto dell'Amministrazione e delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio del Concedente;
- t) reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema d'igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio, a totale incondizionato giudizio del Concedente;
- u) dopo n° 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte del Concedente, le giustificazioni del Concessionario;
- v) qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, a totale incondizionato giudizio del Concedente.

20.2 In caso di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento del Concessionario, le somme dovute dal Concessionario al Concedente sono quantificate sommando le seguenti voci:

- a) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

- b) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario;
- c) eventuali altri danni diretti e indiretti, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità degli spazi dedicati all'esecuzione della concessione.

20.3 Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 60 (sessanta) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del rapporto contrattuale.

20.4 Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.

ARTICOLO 21 – Recesso per pubblico interesse.

21.1 Il Concedente può recedere dalla Concessione oggetto della presente Convenzione in qualunque momento per sopravvenute esigenze di pubblico interesse. In caso di recesso per pubblico interesse si applicano le previsioni di cui all'articolo 190, commi da 4 a 7 del Codice.

21.2 Al fine di quantificare gli importi determinati ai sensi del comma precedente, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del direttore dei lavori e/o del direttore dell'esecuzione, apposito verbale entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere ovvero dalla comunicazione del provvedimento di revoca della concessione. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.

ARTICOLO 22 – Assicurazioni.

22.1 Dovranno essere garantite dal Concessionario le coperture assicurative come di seguito indicate:

- a) polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro per quanto attiene ai rischi della gestione, fin dall'avvio della gestione, per un massimale non inferiore a €. 1.500.000,00 (euro *unmilione cinquecentomila/00*), fermo restando che eventuali franchigie e scoperti previsti dalla polizza resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità della polizza stessa.
- b) polizza assicurativa per danni derivanti da furto e incendio fin dall'avvio della gestione per un massimale non inferiore a €. 2.500.000,00 (euro *duemilione cinquecentomila/00*), fermo restando che eventuali franchigie e scoperti previsti dalla polizza resteranno a

totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità della polizza stessa.

ARTICOLO 23 – Risoluzione delle controversie.

23.1 Salvi i diversi termini e le diverse procedure previsti nell'ambito della presente Convenzione, ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile Unico del Progetto.

23.2 Entro i successivi 30 (trenta) giorni il Responsabile Unico del Progetto dovrà formulare al Concessionario proposta motivata di accordo bonario.

23.3 Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente Convenzione e per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui sopra sarà competente il foro del luogo ove si trova la sede del Concedente essendo, in ogni caso, esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 24 – Adempimenti al termine della Concessione.

24.1 Al termine della durata della concessione, gli spazi concessi a titolo di concessione dovranno essere riconsegnati al Concedente in stato idoneo a consentire il proseguimento dell'attività, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

24.2 Al fine di garantire l'efficienza e il decoro dei citati spazi al momento della riconsegna al Concedente, 3 (tre) mesi prima della scadenza della concessione, il Concedente ed il Concessionario verificheranno, in contraddittorio, lo stato degli spazi e degli impianti affidati in gestione e le relative condizioni di esercizio. Ove dovesse risultare necessario, a seguito della verifica, effettuare interventi per ripristinare l'efficienza delle opere e degli impianti che siano di competenza del Concessionario, giuste le disposizioni di cui alla presente Convenzione, il Concessionario stesso dovrà provvedervi entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima del termine di scadenza della concessione. In caso di inottemperanza, potrà provvedere il Concedente, essendo fin d'ora a ciò autorizzato, con addebito di spesa in capo al Concessionario.

24.3 Al termine del periodo concessorio gli spazi devono essere resi liberi dalle attrezzature utilizzate nell'ambito della gestione, entro 10 giorni dalla scadenza contrattuale, senza oneri per il concedente.

24.4 Decorsi quindici giorni senza che il concessionario abbia provveduto a liberare gli spazi le attrezzature e i macchinari saranno acquisiti dal Concedente che potrà disporre come meglio ritiene.

24.5 In ogni caso le modifiche e le installazioni degli impianti resteranno a servizio della scuola.

ARTICOLO 27 – Divieto di sub-concessione.

27.1 Salve le disposizioni di cui alla presente Convenzione, è fatto divieto al Concessionario di cedere o subcedere, in tutto o in parte, la Concessione senza il preventivo consenso del Concedente nei casi consentiti *ex Lege*, sotto pena di risoluzione della presente Convenzione.

ARTICOLO 28– Rapporti con i terzi.

28.1 Il Concedente non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero verificarsi nel corso della gestione del servizio affidato in concessione. Il Concessionario terrà il Concedente manlevato ed indenne da ogni onere relativo e connesso ad eventuali pretese di terzi.

28.2 Il Concessionario assume ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti eventualmente da fatto proprio o da eventi contemplati dall'articolo 2050 del Codice Civile, dei dipendenti, nella gestione servizio affidato in concessione, tenendo perciò manlevato ed indenne il Concedente da qualsiasi onere o spesa, presente o futura, da chiunque avanzata in dipendenza diretta o indiretta della predetta gestione.

28.3 Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle vigenti norme generali, integrative e speciali per la prevenzione degli infortuni e per l'assicurazione del personale ed all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro. Il Concedente rimane completamente estraneo alle obbligazioni e rapporti tra Concessionario ed i suoi appaltatori, subappaltatori, fornitori e terzi in genere.

ARTICOLO 29 – Clausole finali.

29.1 Spese ed oneri fiscali, relativi alla presente Convenzione e/o consequenziali, sono a totale carico del Concessionario, salvo quanto eventualmente diversamente previsto nella presente Convenzione.

ARTICOLO 30 – Tracciabilità.

30.1 Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, legge 13 agosto 2010, n° 136 e s.m.i., dandosi atto che, nel caso di inadempimento, il presente contratto si risolverà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile.

Allegati:

- A) Piano Economico Finanziario;
- B) Relazione di specificazione delle caratteristiche del servizio, della gestione e dei requisiti dell'operatore economico;
- C) Matrice dei Rischi.

